

Legge regionale 12 luglio 1999 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.

Art. 2

(Riconoscimento di interesse locale)

1. Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle Società stesse la qualifica di << interesse locale >>.
2. Per diffondere la conoscenza di tale patrimonio storico-culturale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura, promuove un preliminare censimento di tutti i beni culturali appartenenti alle Società di Mutuo Soccorso nel territorio regionale.